

L'Assemblea dei Presidenti dell'Unione Lombarda degli Ordini Forensi (ULOF),

### PREMESSO CHE

Il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica il 17 aprile 2026, contiene - tra l'altro - due disposizioni che incidono gravemente sul diritto di difesa e sullo statuto dell'avvocato:

- l'**art. 29, comma 3**, che, **abrogando l'art. 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115**, abolisce la norma che poneva a carico dell'Erario onorario e spese del difensore nel processo avverso il decreto di espulsione dello straniero ex art. 13 del d.lgs. 286/1998;
- l'**art. 30-bis**, che interpolando l'art. 14-ter del d.lgs. 286/1998, inserisce il **Consiglio Nazionale Forense** tra i soggetti cooperanti nei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, prevedendo un **compenso – pari al contributo economico per le prime esigenze del migrante – in favore del “rappresentante legale munito di mandato” che abbia assistito lo straniero nella presentazione della richiesta, da corrispondergli, a cura dello stesso CNF, ad esito della partenza.**

### CONSIDERATO

#### QUANTO ALL'ABROGAZIONE DELL'ART. 142 D.P.R. 115/2002

Che la norma abrogata assicurava l'ammissione *ex lege* al patrocinio a spese dello Stato in tutti i giudizi avverso il decreto di espulsione, in ogni stato e grado; la sua soppressione riconduce l'intero contenzioso espulsivo al regime ordinario, con adempimenti reddituali e documentali che lo straniero, di norma, non è in grado di soddisfare – con la conseguente, verosimile inammissibilità della generalità delle istanze.

Che in tal modo resterà in vigore il solo art. 13, comma 5, del d.lgs. 286/1998, che garantisce l'ammissione *ex lege* al patrocinio nel **solo sub-procedimento di convalida dell'accompagnamento coattivo alla frontiera**, con l'inevitabile conseguenza che, in sede di opposizione al decreto prefettizio di espulsione e nelle relative impugnazioni, il difensore dello straniero resta privo di ogni tutela economica effettiva.

Che la misura si pone in frontale contrasto con gli artt. 24, commi 2 e 3, Cost., con gli artt. 6 e 13 CEDU, con l'art. 47 CDFUE e con l'art. 13, par. 4, della direttiva 2008/115/CE, i quali impongono che il ricorso avverso le misure espulsive sia in concreto effettivo, e non solo astrattamente esperibile, anche per il non abbiente.

### CONSIDERATO

### QUANTO ALL'ART. 30-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Che la formulazione dell'emendamento è lessicalmente oscura: la locuzione “**rappresentante legale munito di mandato**” – tecnicamente propria della rappresentanza degli enti – viene impropriamente utilizzata in un contesto in cui il “mandato” è evidentemente riferito all'assistenza di una persona fisica, creando un'incertezza interpretativa che lo stesso Consiglio Nazionale Forense ha denunciato come segno dell'assenza di qualsivoglia interlocuzione istituzionale nella formazione del testo.

Che, ove la disposizione debba essere intesa – come parrebbe inevitabile alla luce dell'affidamento al CNF del pagamento e della qualificazione dei destinatari come “singoli rappresentanti legali” – **nel senso che il “rappresentante legale munito di mandato” sia il difensore del migrante**, la norma risulta costituzionalmente e deontologicamente insostenibile, giacché:

- introduce un **incentivo economico collegato all'esito**: il compenso è dovuto solo se il migrante effettivamente parte, sicché il beneficio del difensore è funzionale alla rinuncia dell'assistito alla tutela giurisdizionale avverso il provvedimento espulsivo, in aperto e strutturale conflitto di interessi;
- **piega la funzione difensiva a un obiettivo di politica amministrativa**, in contrasto con gli artt. 24 Cost. e 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nonché con gli artt. 9, 23 e 24 del Codice Deontologico Forense, che impongono al difensore libertà, indipendenza ed esclusiva tutela dell'interesse dell'assistito;
- **coinvolge il Consiglio Nazionale Forense** in funzioni estranee alle sue competenze istituzionali, assegnandogli il ruolo di agente pagatore di professionisti per conto del Ministero dell'Interno: previsione radicalmente incompatibile con l'autonomia e l'indipendenza dell'autogoverno forense, e in ordine alla quale il CNF ha dichiarato di non essere mai stato interpellato.

Che il **combinato** disposto delle due norme configura, nel suo insieme, un assetto nel quale allo straniero è di fatto privato della possibilità di opporsi all'espulsione, mentre si monetizza, per il tramite del suo difensore, la rinuncia alla difesa, in violazione della funzione del patrocinio a spese dello Stato e della funzione costituzionale dell'avvocato.

### DELIBERA

- di esprimere ferma contrarietà all'abrogazione dell'art. 142 del d.P.R. 115/2002 e all'art. 30-bis del disegno di legge di conversione del d.l. 23/2026, come approvato dal Senato il 17 aprile 2026;



- di aderire allo stato di agitazione dell'avvocatura proclamato dall'Organismo Congressuale Forense, condividendo le posizioni del Consiglio Nazionale Forense e delle altre Istituzioni e Associazioni dell'Avvocatura che sul punto si sono già pronunciate;
- di rivolgere appello alla Camera dei Deputati affinché, in sede di conversione:
  - o sia ripristinata – mediante reintroduzione dell'art. 142 del d.P.R. 115/2002 o norma di analogo contenuto – l'ammissione *ex lege* al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi avverso i provvedimenti di espulsione, in ogni stato e grado;
  - o sia integralmente soppresso l'art. 30-*bis*, nelle parti che coinvolgono il Consiglio Nazionale Forense e che prevedono un compenso al difensore subordinato all'esito del rimpatrio.

L'assemblea dà mandato al Presidente di trasmettere la presente delibera al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, al Ministro dell'Interno, ai Presidenti delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Senato e Camera, al Presidente del Consiglio Nazionale Forense, al Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense, alle Unioni Regionali degli Ordini Forensi, a tutti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati italiani e agli organi di stampa, e di intraprendere ogni ulteriore iniziativa utile al perseguimento degli obiettivi sopra indicati.

Milano, 19 aprile 2026

**Il Segretario Generale**  
Avv. Mattia Amadei

**Il Presidente**  
Avv. Giovanni Rocchi